



Decreto Presidente Giunta n. 171 del 13/06/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

ULTERIORE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL D.P.G.R.C. N. 490 DEL 21/06/2002 E
S.M.I..

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- a. che il D.Lgs. n. 165 del 2001 attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
- b. che l'art. 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo, reca disposizioni in merito alla disciplina degli Uffici di Diretta Collaborazione degli organi politici, necessari ad assicurare il supporto per l'esercizio dell'attività di indirizzo politico-amministrativo;
- c. che con DGRC n. 2876 del 14.6.2002, successivamente integrata dalla DGRC 931/2003, è stato approvato il Regolamento recante disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3 L.R. n. 12 del 1997 e dell'art. 27 del D.Lgs. 165 del 2001, concernente la costituzione degli Uffici di diretta collaborazione, con il quale si è disposta l'istituzione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale della Campania;
- d. che con DPGRC n. 490 del 21.06.2002 è stato emanato il suindicato Regolamento, convalidato con Regolamento n. 3 del 25.03.2005, assunto con deliberazione del Consiglio regionale n. 309/2 del 16 febbraio 2005;
- e. che l'art. 7 del Regolamento n. 490 del 2002 ha demandato al Presidente della Giunta regionale, sentito il Capo di Gabinetto, la definizione dell'organizzazione degli Uffici di Diretta collaborazione;
- f. che con DPGRC n. 286 del 25.5.2005, in attuazione del citato regolamento, si è provveduto a organizzare gli Uffici di diretta collaborazione, in particolare individuando le unità organizzative, dirigenziali e non dirigenziali, in cui si articolano gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente;
- g. che con DGRC n. 672 del 31.5.2005 è stato stabilito, in via provvisoria, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Presidente nella misura di n. 60 unità, oltre a quelle assegnate alla Segreteria del Presidente ai sensi dell'art. 16, lett. a) della L.R. 11/91, e sono state dettate disposizioni relative all'assegnazione del personale, anche dirigenziale, agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e al relativo regime economico e giuridico;
- h. che l'art. 1, comma 12, della L.R. n. 7 del 2010, dispone che con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il raccordo funzionale degli stessi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale e l'istituzione di strutture di missione;
- i. che, a mente dell'art. 2 comma 1, della legge L.R. n. 8 del 2010, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, al quale l'organizzazione stessa degli Uffici di diretta collaborazione deve convergere nell'assetto e nell'armonizzazione della propria configurazione;
- j. che la Giunta regionale, con deliberazione n. 612 del 29 ottobre 2011, pubblicata sul BURC n. 77 del 16.12.2011, ha approvato il regolamento n. 12 del 2011, recante l'ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania, di cui al citato art. 2, comma 1, della L.R. n. 8 del 2010;

RILEVATO

- a. che, in considerazione delle impellenti esigenze di funzionalità degli Uffici di diretta collaborazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento sull'ordinamento amministrativo della Giunta regionale e dei provvedimenti di attuazione e di esecuzione, con DPGR n. 312 del 30.12.2011, ai sensi del suindicato art. 1, comma 12 della L.R. 7 del 2010, si è provveduto a una parziale modifica del Regolamento n. 490 del 2002 e del Decreto presidenziale n. 286 del 2005, attraverso la ridefinizione dell'articolazione e dell'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, riducendo, per l'effetto, il numero delle strutture dirigenziali esistenti nella misura del 30 per cento, e individuando in via generale le attribuzioni di rispettiva assegnazione e le connotazioni essenziali degli stessi;
- b. che con il menzionato DPGR n. 312/2011 si è, altresì, adeguato il contingente di personale da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione, per le sopravvenute esigenze connesse all'approvazione delle citate modifiche alla L.R. 7/2002, all'entrata in vigore della riforma sul federalismo fiscale, alla implementazione del Piano di Stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 14, comma 22, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010,

prevedendo ulteriori diciotto unità di personale nell'ambito delle risorse umane reperibili presso gli uffici della Giunta, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa per l'Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO

- a. che l'art. 37 del regolamento n. 12 del 2011, intestato agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta, al comma 8 conferma che per le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione si osservano le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

RITENUTO

- a. di provvedere, a parziale modifica del regolamento emanato con DPGR n. 490 del 2002 e a integrazione del predetto D.P.G.R. n. 312/2011, a disciplinare, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, le attività di informazione, in conformità ai principi e alle previsioni recate dalla legge n. 150 del 2000, rinviando la regolamentazione delle ulteriori strutture preposte alle attività di comunicazione, indicate dalla predetta legge n. 150 del 2000, all'atto della completa attuazione del menzionato regolamento n. 12 del 2011;
- b. in considerazione dello sviluppo delle attività d'informazione, attraverso modalità multimediali e anche della necessità di garantire il raccordo e la coerenza dell'attività di informazione riferibile direttamente al vertice politico-amministrativo della regione Campania, affidata alla società *in house* Digit Campania, rispetto alle direttive del Presidente, di prevedere all'interno degli uffici di diretta collaborazione la nomina di un responsabile dell'informazione multimediale;

VISTI

- il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare gli artt. 4, 14 e 27;
- la legge n. 150/2000, in particolare gli artt. 7 e 9;
- l'art. 16, lett. a) della L.R. 11/91;
- l'art. 1, comma 3, L.R. n. 12/1997;
- l'art. 1, comma 12, Legge regionale n. 7 del 20.07.2010;
- la DGRC n. 2876 del 14.6.2002;
- la DGRC n. 931/2003;
- la DGRC n. 672 del 31.5.2005;
- il DPGRC n. 490 del 21.06.2002;
- il DPGRC n. 286 del 25.5.2005;
- la deliberazione n. 309/2 del 16 febbraio 2005 emanata dal Consiglio regionale della Campania;
- il D.P.G.R. n. 312 del 30.12.2011;

SENTITO il Capo di Gabinetto;

alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l'istruttoria a tutti gli effetti di legge;

D E C R E T A

per le motivazioni svolte nelle premesse del presente provvedimento, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. a parziale modifica del DPGRC n. 490 del 21.6.2002 e s.m.i., recante disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3 L.R. n. 12 del 1997 e dell'art. 27 del D.Lgs. n. 165 del 2001, concernente la costituzione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale e a integrazione del D.P.G.R. n. 312 del 30.12.2011, è istituito, in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 150 del 2000 e nelle more della completa attuazione del regolamento n. 12 del 2011, quale Ufficio di diretta collaborazione del Presidente, l'Ufficio Stampa della giunta regionale, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa;

2. L'Ufficio Stampa è diretto da un Coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, iscritto all'albo nazionale dei Giornalisti, il quale, sulla base delle direttive impartite dal Presidente, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nell'interesse dell'amministrazione regionale; cura, altresì, il monitoraggio dell'informazione regionale, nazionale ed estera;
3. il Capo Ufficio Stampa opera alle dirette dipendenze del Presidente ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra il personale in servizio presso la Giunta regionale, in possesso del requisito di cui al punto 2, ovvero, sulla base di un rapporto fiduciario, anche tra soggetti esterni all'amministrazione, in possesso del medesimo requisito;
4. il Presidente della Giunta regionale è coadiuvato da un portavoce, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelto anche fra soggetti esterni all'Amministrazione regionale, con compiti di diretta collaborazione, ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione;
5. di prevedere, nell'ambito degli UDCP, l'istituzione della figura del responsabile all'informazione multimediale del Presidente, che opera alle dirette dipendenze del Presidente, anche con compiti di raccordo dell'attività di informazione riferibile direttamente al vertice politico-amministrativo della regione Campania, affidata alla società *in house* Digit Campania, al fine di garantirne la coerenza con le direttive del Presidente; il responsabile dell'informazione multimediale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra personale in servizio presso la Giunta regionale, in possesso del requisito di cui al punto 2, ovvero, sulla base di un rapporto fiduciario, anche tra soggetti esterni all'amministrazione, in possesso del medesimo requisito;
6. L'ufficio stampa è costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, in servizio presso la Giunta regionale, ovvero in posizione di comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, ovvero, anche da personale estraneo alla pubblica amministrazione, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale; il predetto personale coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere i rapporti con la stampa e, in generale, con i media. La dotazione di personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti è stabilita in n. otto unità. In sede di prima applicazione del presente decreto, fino alla concorrenza della dotazione stabilita, il personale giornalista da assegnare all'ufficio stampa, con le medesime modalità di cui al punto 3 del D.P.G.R. n. 312 del 30.12.2011, viene prioritariamente individuato tra quello in servizio presso la Giunta regionale, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa per l'Amministrazione Regionale;
7. per l'espletamento di mansioni diverse da quelle di cui al punto 6, all'ufficio stampa possono essere assegnati dipendenti in servizio presso la Giunta regionale, nel numero massimo di tre unità, non in possesso del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti;
8. la dotazione di unità indicata ai punti 6 e 7, si aggiunge a quella già stabilita con il DPGR n. 312 del 2011;
9. Il capo ufficio stampa, il responsabile all'informazione multimediale del Presidente e il personale assegnato all'ufficio, per tutta la durata degli incarichi non possono esercitare attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salve eventuali deroghe previste dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000;
10. gli incarichi di cui ai punti 2, 4 e 5 sono conferiti per la durata massima del mandato del Presidente della Giunta regionale;
11. fino alla sottoscrizione del contratto di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, al Portavoce del Presidente, al capo ufficio stampa e al responsabile all'informazione multimediale del Presidente è corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto per la dirigenza C.C.N.L. 03/08/2010 più la retribuzione accessoria rappresentata dall'indennità di posizione del dirigente di servizio a norma del C.C.D.I. vigente; al personale assegnato all'ufficio stampa si applicano, per il trattamento economico le disposizioni vigenti per il personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione;

12. di confermare, per quanto non modificato o integrato con il presente decreto, le restanti disposizioni recate dal DPGRC n. 490 del 21.6.2002, dal DPGRC n. 286 del 25.5.2005 e dal DPGR n. 312 del 30.12.2011.

Il presente provvedimento è inviato alle AA.GG.C. 01 e 07 per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'Ufficio del Capo di Gabinetto nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

CALDORO